

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1863

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 2007,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati FOTI, LUPI e STRADELLA (550);
IANNUZZI, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BURTONE,
CESARIO, CHIANALE, COLASIO, FRANCESCATO, FRIGATO,
GIACOMELLI, LUPI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI,
MERLO Giorgio, OLIVERIO, REALACCI, RUGGERI,
STRADELLA, STRIZZOLO, SUPPA, TANONI e ZACCARIA
(764); IANNUZZI, BENVENUTO, BIANCHI, BOCCI, BURTONE,
CESARIO, CHIANALE, COLASIO, FRIGATO, GIACOMELLI,
LUPI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, MERLO Giorgio,
OLIVERIO, REALACCI, RUGGERI, STRADELLA, STRIZZOLO,
TANONI e ZACCARIA (824)**

(V. Stampati Camera nn. 550, 764 e 824)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 2007*

Riqualificazione e recupero dei centri storici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Recupero e valorizzazione dei centri storici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, nonché di valorizzarne l'identità attraverso il recupero urbanistico e architettonico della configurazione originaria, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla valorizzazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 200.000 abitanti.

2. I comuni di cui al comma 1 possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici e negli insediamenti urbanistici individuati ai sensi del comma 6, le zone di particolare pregio dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana.

3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.

4. Gli interventi integrati di cui al comma 2 devono essere previsti dalla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva esistente.

5. Ferme restando le competenze ad esse attribuite in materia, le regioni possono prevedere specifiche forme di indirizzo, coordinamento e cofinanziamento delle misure previste dalla presente legge per il recupero e la valorizzazione dei centri storici.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e, per i comuni non iscritti all'ANCI, le altre associazioni rappresentative, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbanistici in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai quali assegnare, con deliberazione regionale, il marchio di «borghi antichi d'Italia». L'assegnazione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbanistici interessati, che rimane disciplinato dalle vigenti disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi nei comuni di cui all'articolo 1, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture il Fondo per il recupero e la tutela dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è emanato ogni anno un bando di gara, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, destinato ai comuni che intendono promuovere gli interventi di cui all'articolo 1, ai fini della ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Una quota pari almeno al 50 per cento delle risorse del Fondo è destinata agli interventi per i comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti.

3. Ferme restando le procedure previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e monumentale, il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì adeguate procedure per il controllo dei progetti degli interventi di riqualificazione e di recupero dei centri storici di cui all'articolo 1, nonché le modalità per il riparto della restante quota di risorse per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attribuendo priorità agli interventi per i quali gli enti locali abbiano messo a disposizione una percentuale di risorse nella misura minima indicata dal medesimo decreto.

4. Il Ministro delle infrastrutture presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare i comuni beneficiari dei finanziamenti e la quota dell'eventuale cofinanziamento messo a disposizione da ciascun comune.

5. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2010, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

